



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per nuove costruzioni e ristrutturazioni di opere dell'edilizia e del genio civile

Assicurazione costruzioni

Edizione 04.2013

Sommario

L'essenziale in breve	3	C	Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione.	8	
A	Definizioni.	5	C 1	Oggetto dell'assicurazione.	8
A 1	Prestazioni edilizie e di montaggio.	5	C 2	Rischi assicurati	8
A 2	Incidenti di cantiere	5	C 3	Interessi assicurati	8
A 3	Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)	5	C 4	Luogo di assicurazione	8
A 4	Furto con scasso	5	C 5	Esclusioni generali	8
A 5	Danni causati da incendio	5	C 6	Somme assicurate	9
A 6	Danni causati da eventi naturali	5	C 7	Risarcimento.	9
A 7	Inquinamento dell'ambiente	5	C 8	Franchigia	10
A 8	Siti contaminati	5	C 9	Procedura peritale	10
A 9	Agenti atmosferici normali o straordinari	5	C 10	Prescrizione	10
A 10	Spese per la prevenzione dei danni	5	D	Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera	11
A 11	Regole della tecnica e dell'arte edilizia	5	D 1	Oggetto dell'assicurazione	11
A 12	Difetto	6	D 2	Persone assicurate	11
B	Disposizioni comuni	6	D 3	Rischi speciali	11
B 1	Inizio e fine del contratto.	6	D 4	Spese per la prevenzione dei danni	11
B 2	Premio	6	D 5	Proprietà per piani	12
B 3	Obblighi	6	D 6	Inquinamento dell'ambiente	12
B 4	Obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio.	6	D 7	Esclusioni generali	12
B 5	Aggravamento e diminuzione del rischio	7	D 8	Validità temporale	13
B 6	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	7	D 9	Prestazioni	14
B 7	Disdetta in caso di sinistro.	7	D 10	Franchigia	14
B 8	Pretese di risarcimento nei confronti di terzi.	7	D 11	Trattamento del sinistro	14
B 9	Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo d'avviso	7	D 12	Regresso.	15
B 10	Liechtenstein.	7			
B 11	Diritto applicabile e foro	7			

**Numero verde in caso di sinistro:
+41 800 809 809**

L'essenziale in breve

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.
Quali assicurazioni comprende il contratto?	L'assicurazione costruzioni di AXA comprende: <ul style="list-style-type: none">– l'assicurazione lavori di costruzione (sezione C)– l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera (sezione D)
Quali prestazioni sono principalmente assicurate?	Assicurazione lavori di costruzione (C 1) L'assicurazione copre le prestazioni edilizie e di montaggio nonché le spese sostenute in caso di sinistro per lo sgombero, per la localizzazione del sinistro o per la demolizione e la ricostruzione. Nell'assicurazione possono anche essere incluse altre cose e spese. Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera (D 1) La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale derivante dal progetto di costruzione specificato nell'offerta e nella polizza per danni corporali e danni materiali. Si possono assicurare anche altri rischi speciali. Si prega di osservare l'esatta estensione della copertura e delle esclusioni previste nelle CGA.
Quali persone sono assicurate?	Assicurazione lavori di costruzione (C 3) Il committente dell'opera e, se non indicato diversamente nella polizza, tutte le persone che partecipano alla costruzione, per es. gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili. Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera (D 2) <ul style="list-style-type: none">– il committente in qualità di proprietario del terreno o titolare di un diritto di superficie;– i dipendenti e il personale ausiliario;– i proprietari che concedono allo stipulante o al committente dell'opera il diritto di posa di condotte, di passo o di superficie.
Che cosa viene risarcito in caso di sinistro?	Assicurazione lavori di costruzione (C 7) In caso di danneggiamento, distruzione o furto di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, vengono risarcite le spese sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo fino a concorrenza della somma assicurata. Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera (D 9) AXA risarcisce le pretese giustificate derivanti da danni corporali e danni materiali e garantisce la difesa dalle pretese ingiustificate in rapporto con detti danni. La somma assicurata vale per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo. Essa viene corrisposta al massimo due volte (doppia garanzia).
Cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?	Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'intero periodo di costruzione.
Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?	Lo stipulante deve <ul style="list-style-type: none">– eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (B 3);– osservare gli obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio (B 4);– notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento (aggravamento) di un fatto rilevante per l'apprezzamento dell'entità del rischio (B 5);– al verificarsi di un evento, le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, darne avviso immediato (B 6). Eventuali obblighi particolari figurano nelle condizioni di assicurazione individuali che sono indicate nella polizza.
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa/il contratto?	Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza. Per ogni unità indipendente o per ogni singolo lotto dell'opera l'assicurazione cessa, senza alcuna disdetta, nel momento in cui si considera avvenuta, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA, la consegna dell'unità o del lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso. In ogni caso l'assicurazione termina alla data indicata nella polizza (B 1).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurate, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, crediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e sistemi di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso.

AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

In che modo vengono trattati i dati da parte di AXA?

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono scambiati con terzi coinvolti, in particolare con coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, con creditori pignoratizi, autorità, legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (per es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di scoprire o evitare eventuali frodi assicurative.

Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il lavoro amministrativo, si garantiscono reciprocamente l'accesso ai dati di base del cliente e del contratto (eccetto i dati sullo stato di salute), alla panoramica dei sinistri e ai profili del cliente allestiti. Ci permetteremo di utilizzare i suddetti dati anche per fini di marketing e per inviarvi messaggi pubblicitari. Se non desiderate ricevere questo tipo di messaggi, vi preghiamo di comunicarcelo chiamando lo 0800 809 809 (telefono AXA 24 ore su 24).

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) riportate sulle prossime pagine.

A Definizioni

A 1

Prestazioni edilizie e di montaggio

Le prestazioni edilizie e di montaggio comprendono:

- il complesso dei lavori di pianificazione, montaggio e costruzione,
- i relativi materiali e i componenti prefabbricati,
- gli onorari dei progettisti e
- eventuali prestazioni proprie del committente dell'opera.

Di regola dette prestazioni riguardano, nel caso delle opere dell'edilizia, le posizioni da 1 a 4 del Codice dei costi di costruzione (CCC).

Non rientrano nelle prestazioni edilizie e di montaggio le spese per studi preliminari e concorsi, i costi per l'acquisto del terreno, i costi di urbanizzazione e di finanziamento nonché le relative tasse, ecc.

A 2

Incidenti di cantiere

Sono considerati incidenti di cantiere gli eventi verificatisi in modo improvviso e imprevisto che causano un danno alle prestazioni o alle cose assicurate.

Si considerano verificati in modo imprevisto gli eventi che né le persone assicurate interessate, né le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dei lavori abbiano potuto prevedere in tempo e che, anche con la dovuta diligenza, non avrebbero dovuto prevedere.

Non sono considerati incidenti di cantiere i danni causati da incendio e da eventi naturali.

A 3

Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)

Si considera danneggiamento doloso qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate, commesso anche in occasione di scioperi o di serrate.

Non sono considerati dolosi i danni causati in occasione di disordini interni o la scomparsa di cose.

A 4

Furto con scasso

Si considera furto con scasso il furto di cose perpetrate in edifici, locali o costruzioni mobili chiusi che siano stati aperti dall'autore del furto con la forza.

Gli edifici, i locali o le costruzioni mobili si considerano chiusi quando il grado delle limitazioni di accesso è comparabile con gli standard delle costruzioni completate.

A 5

Danni causati da incendio

Sono considerati tali i danni causati da incendio, fumo (azione repentina e accidentale), bruciature senza fiamma, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti.

A 6

Danni causati da eventi naturali

Sono considerati tali i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbate alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

A 7

Inquinamento dell'ambiente

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

A 8

Siti contaminati

Per siti contaminati si intendono le aree di deposito di rifiuti e le aree con suolo e acque contaminati. Sono parificati ai siti contaminati i materiali da costruzione e i componenti contaminati di opere esistenti.

A 9

Agenti atmosferici normali o straordinari

Sono considerati agenti atmosferici normali quelli prevedibili in base alla stagione e alle condizioni locali. Gli agenti atmosferici non sono considerati normali o sono straordinari se accompagnati da:

- inondazioni e danni causati da rigurgito nelle immediate vicinanze;
- interventi dei pompieri presso il vicinato (per es. svuotamento di cantine con pompe);
- straripamento di fiumi e ruscelli;
- danni causati dal maltempo riportati dai media.

A 10

Spese per la prevenzione dei danni

Sono considerate tali le spese causate dalle misure adottate per la prevenzione dei danni. Per tali misure si intendono quelle adeguatamente e immediatamente prese al fine di evitare un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

A 11

Regole della tecnica e dell'arte edilizia

Le regole generalmente riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia sono regole concernenti la progettazione e l'esecuzione di costruzioni o oggetti tecnici intese come requisiti minimi, ad esempio le norme SIA. Queste rispecchiano lo stato attuale e riconosciuto della ricerca e della dottrina. L'inosservanza di dette regole è ritenuta come difetto, a meno che il relativo scostamento non sia stato precedentemente pattuito con il committente.

A 12 Difetto

Si è in presenza di difetto se lo stato di una costruzione è peggiore rispetto a quello previsto oppure se non viene raggiunto lo stato previsto convenuto di impianti, per esempio un rendimento ridotto, senza che vi sia un danneggiamento o una distruzione.

B Disposizioni comuni

B 1

Inizio e fine del contratto

- 1 L'inizio della durata del contratto è stabilito nella polizza.
- 2 Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. Se la rifiuta, la copertura assicurativa cessa dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso il premio è dovuto in proporzione alla durata della copertura assicurativa.
- 3 Per ogni unità indipendente o per ogni lotto dell'opera (per es. casa unifamiliare, parcheggio o unità abitativa in casa plurifamiliare, parte di opera sotterranea del genio civile) l'assicurazione cessa (senza necessità di disdetta) nel momento in cui secondo le disposizioni di legge o le norme SIA si considera avvenuta la consegna di tutte le prestazioni edilizie relative all'unità o al lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso.
Unità indipendenti e lotti dell'opera che sono considerati consegnati o già presi in uso, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA applicabili, possono essere inclusi nella copertura dell'assicurazione complementare «Opere preesistenti e cose minacciate».
In ogni caso la durata del contratto termina alla data indicata nella polizza.
- 4 In caso di fallimento dello stipulante, il contratto termina con la dichiarazione del fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione l'amministrazione del fallimento o uno dei partecipanti alla costruzione può richiedere, dietro pagamento di un eventuale premio in sospeso, la continuazione della polizza con decorrenza dalla data della dichiarazione di fallimento, a condizione che il progetto venga ultimato conformemente al contratto.
- 5 Per ogni modifica della durata del contratto è necessaria una convenzione speciale.

B 2

Premio

- 1 Il premio deve essere pagato anticipatamente per tutta la durata dei lavori. Esso viene calcolato in base alle indicazioni riportate nella proposta di assicurazione.
- 2 Una volta terminati i lavori edili e di montaggio assicurati viene effettuato il conteggio del premio in base al costo di costruzione definitivo. Se la differenza di premio risulta inferiore a CHF 100.–, le parti rinunciano al conteggio finale.

B 3

Obblighi

- 1 Prima di dare inizio ai lavori di scavo e messa in sicurezza – come lavori per lo scavo di trincee, di scavo, palificazione, trivellazione e con spingitubi – si devono consultare i piani presso gli uffici competenti e procurarsi i dati riguardanti l'esatta posizione delle condutture sotterranee.
In caso di sottomurazione o sottofondazione di opere adiacenti, si deve inoltre redigere prima dell'inizio dei lavori un verbale sullo stato delle opere esistenti.
- 2 Gli assicurati sono tenuti a eliminare a loro spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può chiedere che il pericolo sia eliminato entro un termine adeguato.

B 4

Obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio

- Se un progetto di costruzione richiede l'esecuzione di
- uno scavo di fondazione di oltre 4 metri di profondità o su un terreno con una pendenza superiore al 25 % oppure
 - lavori di sottomurazione o sottofondazione di un immobile preesistente oppure
 - un abbassamento della falda freatica oppure

- lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio in seguito all'impiego di esplosivo, a lavori di battitura, di vibrazione oppure
- lavori di estrazione di palancole,

il committente dell'opera o lo stipulante s'impegna a incaricare per iscritto un ingegnere/geotecnico qualificato per la progettazione e la direzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori il committente dell'opera o lo stipulante deve provvedere a che i partecipanti alla costruzione ricevano un rapporto scritto. Questo deve essere redatto conformemente alle regole riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia e contenere una descrizione dei rischi accettati e dei criteri d'intervento.

B 5

Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 Lo stipulante ha l'obbligo di notificare immediatamente e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto. In caso di omissione di questa comunicazione, AXA non è più vincolata al contratto per il periodo successivo.
- 2 Se subentra un fatto nuovo che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle condizioni del contratto (copertura automatica).
- 3 AXA si riserva il diritto
 - di fissare di nuovo il premio e le condizioni per il nuovo rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione;
 - di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio;
 - di disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica dell'aggravamento del rischio.
- 4 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al premio o alle condizioni.

Se AXA rifiuta l'assunzione del nuovo rischio o disdice il contratto, la copertura automatica, ossia il contratto, si estingue dopo 30 giorni dalla ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto inizio la copertura fino all'estinzione della copertura automatica o del contratto.
- 5 In caso di diminuzione del rischio AXA riduce il premio in modo adeguato a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante.

B 6

Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

- 1 Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione, gli assicurati devono darne avviso immediato ad AXA.

Il presente obbligo d'avviso deve essere osservato anche nel caso in cui contro l'assicurato venga promossa un'inchiesta di polizia riguardante tale evento.

Gli assicurati sono tenuti, in ogni momento e a loro spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, decisioni, comunicazioni, sentenze, ecc. Gli assicurati hanno inoltre l'obbligo di fornire spontaneamente ad AXA ogni ulteriore informazione sul sinistro e sui passi intrapresi dal danneggiato.

- 2 Al verificarsi di un evento assicurato gli assicurati devono adoperarsi al fine di limitare il danno.

B 7

Disdetta in caso di sinistro

- 1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA è tenuta a versare delle prestazioni, sia lo stipulante sia AXA hanno la facoltà di disdire il contratto. AXA al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo e lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento.
- 2 Se il contratto viene disdetto, l'obbligo di prestazione da parte di AXA cessa dopo 30 giorni dalla ricezione della disdetta.

B 8

Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

L'avente diritto deve cedere ad AXA le pretese di risarcimento, che egli può far valere nei confronti di terzi responsabili, fino a concorrenza dell'indennità da essa pagata.

B 9

Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo d'avviso

Se lo stipulante o l'assicurato viola con colpa gli obblighi a lui incombenti (per es. B3) o gli obblighi d'avviso e d'informazione (per es. B6), comportando ciò un aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, la copertura assicurativa si riduce in proporzione dell'aumento.

B 10

Liechtenstein

Se il cantiere si trova nel Liechtenstein o se per altri motivi le persone assicurate sottostanno al diritto di questo Stato, i rinvii al diritto svizzero, contenuti nella polizza o nelle condizioni generali, si intendono validi per le relative norme del Liechtenstein.

La presente disposizione non fa riferimento al diritto applicabile al contratto di assicurazione.

B 11

Diritto applicabile e foro

- 1 Al contratto di assicurazione si applica il diritto svizzero. Se il cantiere si trova nel Liechtenstein si applica il diritto di questo Stato.
- 2 In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri. Se il cantiere si trova nel Liechtenstein sono competenti i tribunali ordinari di questo Stato.

C Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione

C 1

Oggetto dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione vale per:
 - 1.1 il complesso delle prestazioni edilizie e di montaggio di un'opera, purché il loro costo sia stato considerato nella somma assicurata. Salvo convenzione contraria, è assicurata la costruzione «chiavi in mano»;
 - 1.2 le spese di sgombero, ricerca del danno, decontaminazione, recupero, demolizione e ricostruzione di cui alla disposizione C 7.1.2.
- 2 Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre fino a concorrenza della somma assicurata a primo rischio, stabilita nella polizza (elenco non esaustivo):
 - le impalcature, i materiali per puntellamenti, palancole e armature, le opere ausiliarie, le centinature, le baracche, i container, le recinzioni di cantiere, i cartelli pubblicitari per cantieri, le barriere di protezione e i tetti provvisori;
 - il terreno edificabile e le quantità di terreno, purché non incluse nelle prestazioni edilizie assicurate;
 - le opere preesistenti, le cose e i beni mobili minacciati;
 - gli attrezzi, gli utensili, i macchinari edili e le attrezzature di montaggio;
 - le trivellazioni per lo sfruttamento della geotermia (danni dovuti alla presenza di pozzo artesiano o di gas);
 - le spese peritali;
 - i danni da imbrattamento con bombolette spray e graffiti;
 - le graffiature su superfici;
 - le spese supplementari in seguito a sinistro;
 - i danni dovuti a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività.

C 2

Rischi assicurati

- 1 L'assicurazione vale per:
 - 1.1 i danni (danneggiamento o distruzione) dovuti a incidente di cantiere verificatosi durante il periodo di validità del contratto;
 - 1.2 i danneggiamenti dolosi (atti vandalici) causati alle prestazioni edilizie e di montaggio;
 - 1.3 le perdite di materiali da costruzione e di montaggio secondo la disposizione C 1.1.1 determinate
 - da furto con scasso nonché
 - da furto di cose già costruite e stabilmente fissate all'opera in costruzione.Tali danni devono essere immediatamente denunciati alla polizza;
 - 1.4 i danni causati da incendio e da eventi naturali alle prestazioni edilizie e di montaggio di cui alla disposizione C 1.1.1, nel caso di opere dell'edilizia situate nei cantoni che prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili (copertura sussidiaria).

- 2 Nel caso delle opere del genio civile e delle opere dell'edilizia situate nei cantoni che non prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili, i danni causati da incendio e da eventi naturali sono assicurati solo in base a convenzione speciale.

C 3

Interessi assicurati

- 1 L'assicurazione copre i danni che, secondo le disposizioni di legge e le norme SIA applicabili, sono a carico
 - 1.1 del committente dell'opera,
 - 1.2 dei geologi, degli architetti, degli ingegneri, dei direttori dei lavori o degli imprenditori che partecipano alla costruzione e dei loro subappaltatori.

C 4

Luogo di assicurazione

La copertura assicurativa è operante solo per il cantiere designato nella polizza e nei luoghi di installazione e di montaggio che ne fanno parte.

C 5

Esclusioni generali

- 1 L'assicurazione non copre, indipendentemente da eventuali cause concomitanti:
 - 1.1 i danni dovuti ad agenti atmosferici normali.

La copertura assicurativa è tuttavia operante se il danno causato dagli agenti atmosferici si è verificato in seguito a un incidente di cantiere assicurato o se gli assicurati sono in grado di provare che lo stesso danno sia riconducibile all'azione di una persona estranea alla costruzione.

L'assicurazione non copre neanche i danni causati da agenti atmosferici straordinari, qualora gli assicurati abbiano omesso di adottare precedentemente misure adeguate e ragionevoli per prevenire i danni;
 - 1.2 le spese per l'eliminazione di difetti.

Qualora il difetto provochi un incidente di cantiere, AXA corrisponde l'indennità previa detrazione dell'ammontare delle spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato. La semplice mancanza di tenuta o permeabilità all'acqua del calcestruzzo o di un'eventuale guarnizione è considerata difetto se la tenuta e l'impermeabilità all'acqua sono venute meno quale conseguenza di un incidente di cantiere;
 - 1.3 i danni seguenti:
 - graffiature e macchie su superfici di ogni genere;
 - corrosione su elementi di facciata (finestre comprese) provocata in particolare dal latte di cemento;
 - i danni da imbrattamento con bombolette spray e graffiti;
 - 1.4 le spese per l'eliminazione di difetti di natura estetica anche se conseguenti a un evento risarcibile;

- 1.5 le pene convenzionali per inosservanza dei termini di ultimazione e di consegna o relative ad altri impegni, come pure qualsiasi altro tipo di danno patrimoniale;
- 1.6 i danni che sono a carico dell'assicuratore di responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera. Tuttavia, nei limiti di quanto stabilito nella polizza, AXA versa a titolo d'anticipo le prestazioni dovute dall'assicuratore di responsabilità civile.

L'avente diritto deve pertanto cedere ad AXA le sue pretese di risarcimento fino a concorrenza della somma da essa anticipata. Se le prestazioni dell'assicuratore di responsabilità civile sono inferiori all'ammontare della somma anticipata da AXA, l'assicurato a beneficio dell'assicurazione lavori di costruzione non è tenuto a rimborsare la relativa differenza;

- 1.7 i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali, in virtù di una polizza stipulata da uno dei partecipanti alla costruzione;
- 1.8 i danni che sono a carico di un altro assicuratore di cose;
- 1.9 i danni determinati dal funzionamento di installazioni tecniche;
- 1.10 i danni e le pretese che siano in rapporto con l'amianto o siti contaminati;
- 1.11 i danni dovuti a traboccamento o fuoriuscita di acque stagnanti da bacini di capacità superiore a 500 000 m³;
- 1.12 i danni che sono in rapporto con progetti di costruzione ad alto rischio ai sensi della disposizione B4, qualora non siano stati osservati gli obblighi particolari di cui alla disposizione B4 o non siano state messe in atto le misure proposte e le richieste.

La presente esclusione non si applica se l'assicurato prova che il danno si sarebbe verificato anche con una pianificazione, una sorveglianza e un'esecuzione accurate dei lavori secondo le regole dell'arte edilizia.

- 2 Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure in caso di disgelo del permafrost, di terremoti, eruzioni vulcaniche, modifica della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva, AXA risarcisce il danno solo a condizione che lo stipulante provi che esso non ha alcun rapporto con tali eventi.

C 6

Somme assicurate

- 1 Prestazioni edilizie e di montaggio:

La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo delle prestazioni edilizie e di montaggio. Se è stata stipulata un'assicurazione montaggio separata, la somma assicurata deve corrispondere ai costi delle prestazioni edilizie.

Riguardo alla somma assicurata definitiva è determinante il conteggio finale delle prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, approvato dal committente dell'opera. Tale conteggio deve comprendere anche i lavori eseguiti dal committente stesso, i lavori in regia nonché le modifiche costruttive e le variazioni di prezzo intervenute dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione.

- 2 Sottoassicurazione:

Se, in caso di sinistro, viene constatato che la somma assicurata, stabilita all'atto della stipulazione dell'assicurazione, era inferiore ai costi di costruzione previsti, AXA risarcisce il danno solo in proporzione del rapporto tra la somma stipulata e i costi di costruzione previsti.

Per altre cose e spese la somma assicurata si intende stipulata a primo rischio, vale a dire che non viene tenuto conto di un'eventuale sottoassicurazione.

- 3 Somma assicurata dopo un sinistro:

Le somme assicurate convenute valgono come garanzia doppia per la durata del contratto. Vale a dire: il relativo importo viene corrisposto al massimo due volte per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso della durata del contratto. Ulteriori garanzie vengono concesse soltanto se viene stipulata una convenzione speciale.

C 7

Risarcimento

L'indennità viene calcolata in base ai prezzi stabiliti nel contratto d'appalto.

- 1 AXA risarcisce:

- 1.1 in caso di danneggiamento o distruzione di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, le spese che devono essere sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo, però, fino a concorrenza della somma assicurata definitiva;
- 1.2 le seguenti spese, nei limiti delle somme fissate nella polizza, a condizione che siano conseguenti a un sinistro risarcibile e siano necessarie al ripristino:
 - le spese di sgombero, vale a dire le spese per sgombrare dal luogo del sinistro i residui di cose assicurate e per il loro trasporto fino al posto di deposito più vicino nonché le relative tasse di discarica;
 - le spese di ricerca del danno, vale a dire le spese per localizzare il danno. Non rientrano in queste spese quelle per la localizzazione di un difetto;
 - le spese per la decontaminazione del suolo e dell'acqua di spegnimento (in seguito a decisioni di diritto pubblico);
 - le spese di recupero per riportare le cose assicurate nel posto in cui si trovavano immediatamente prima del sinistro;
 - le spese per la demolizione e la ricostruzione di parti assicurate dell'opera rimaste illese, anche se costruite successivamente senza avere conoscenza del danno;
- 1.3 in caso di danneggiamento o distruzione delle cose di cui alla disposizione C 1.2
 - in presenza di danno totale, il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro. Si ha danno totale quando le spese di ripristino superano il valore attuale dell'oggetto danneggiato;
 - in presenza di danno parziale, le spese di ripristino, al massimo però la somma assicurata a primo rischio.

- 2 Non formano oggetto di risarcimento:
- 2.1 le spese supplementari dovute a modifiche del metodo di costruzione o al fatto che, con il ripristino della cosa, vengano apportate migliorie rispetto allo stato antecedente il sinistro;
- 2.2 un eventuale deprezzamento dopo il ripristino o la riparazione.
- 3 Un eventuale maggior valore a seguito della riparazione come pure il valore di eventuali residui vengono detratti dall'ammontare del danno.

C 8

Franchigia

Dall'indennità calcolata secondo le disposizioni C7 viene detratto, per ogni sinistro, l'ammontare della franchigia convenuta. Se per lo stesso sinistro vengono fatte valere diverse coperture, l'assicurato sopporterà la franchigia una sola volta. In caso di franchigie diverse, sarà preso in considerazione l'importo più elevato.

C 9

Procedura peritale

- 1 L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Per la stessa valgono i seguenti principi:
 - 1.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito.

Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.
 - 1.2 Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono parenti di una parte o altrimenti prevenute possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetta al giudice competente, il quale, se l'opposizione è giustificata, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

- 1.3 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. I periti dovranno stabilire:
 - la causa certa del danno o, se non può essere stabilita, quella probabile,
 - l'entità del danno,
 - il valore attuale che la cosa danneggiata aveva immediatamente prima del sinistro,
 - qualora l'incidente di cantiere sia stato causato da un difetto, le spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato,
 - l'ammontare delle spese supplementari di cui alla disposizione C7.2.1,
 - il valore dei residui, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri scopi.
- 1.4 Se gli accertamenti dei periti non coincidono, l'arbitro designato decide sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- 1.5 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si scostano in modo significativo dalla reale situazione dei fatti.

Le dichiarazioni dei periti in merito alle questioni giuridiche e, soprattutto, in merito alla copertura non sono vincolanti.
- 1.6 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

C 10

Prescrizione

Le pretese derivanti dalla presente assicurazione lavori di costruzione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

D Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

D 1

Oggetto dell'assicurazione

1 L'assicurazione copre la responsabilità civile fondata sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, derivante dal progetto di costruzione designato nella polizza in caso di:

- uccisione, ferimento o altro danno alla salute di persone (danni corporali), compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano,
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali),

purché il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la ristrutturazione dell'opera assicurata o con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà a essa inerente o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione.

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali.

Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza pregiudizio della sostanza della cosa stessa.

2 Qualora il committente dell'opera sia un ente di diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.), l'assicurazione copre anche, nei limiti delle condizioni di cui sopra, le pretese di risarcimento avanzate nei confronti di quest'ultimo, sulla base di decisioni di diritto pubblico, per danni illecitamente causati a terreni e altre opere di terzi; sono tuttavia escluse le pretese derivanti da atto dannoso che per sua natura era inevitabile o molto difficile da evitare, nonché le pretese in rapporto con una espropriazione formale e materiale.

D 2

Persone assicurate

1 L'assicurazione copre la responsabilità civile:

1.1 del committente del progetto di costruzione designato nella polizza come proprietario del terreno che ne fa parte nonché dei soci o membri se il committente è una società o una comunità di persone;

1.2 dei dipendenti e altri ausiliari al servizio del committente – esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui si serve il committente, quali impresario edile, architetto, ingegnere, geologo, ecc. – nell'adempimento dei loro obblighi derivanti dal contratto di lavoro o professionali in rapporto con il progetto di costruzione designato nella polizza e con il terreno che ne fa parte.

Restano tuttavia escluse dall'assicurazione le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che hanno corrisposto al danneggiato;

1.3 del proprietario del terreno da costruire o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno stesso, qualora il committente sia soltanto proprietario dell'opera assicurata, ma non del terreno che ne fa parte (diritto di superficie);

1.4 del proprietario di un terreno gravato da diritto di passo o di attraversamento per condotta in virtù di un contratto di servitù, nonché del titolare stesso della servitù per danni che sono in rapporto con la realizzazione dell'opera designata nella polizza, come condotte, canalizzazioni, strada, ecc. Questa copertura assicurativa è limitata alla parte del risarcimento che eccede la somma di garanzia prevista dall'assicurazione stipulata dal proprietario del fondo per coprire la responsabilità civile legale dalla proprietà del fondo in questione.

D 3

Rischi speciali

1 Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

1.1 per i danni patrimoniali, vale a dire per i danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale, né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso;

1.2 derivante al committente dell'opera dall'attività di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, nonché dall'esecuzione di lavori di montaggio o di costruzione;

1.3 per i danni dovuti a lavori di trivellazione per lo sfruttamento della geotermia.

D 4

Spese per la prevenzione dei danni

1 Se, in seguito a un singolo evento repentino e imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione dei danni. Sono tuttavia escluse dalla copertura le misure adottate dopo che il pericolo sia già stato scongiurato, come lo smaltimento di prodotti difettosi. In caso d'inquinamento dell'ambiente già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve, a seguito di un evento di cui alla disposizione D6.1.1 o di una delle fattispecie previste dalla disposizione D6.1.2, l'assicurazione copre anche le spese che sono a carico dell'assicurato derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni o delle acque di terzi.

2 A complemento delle disposizioni D7 l'assicurazione non copre:

2.1 le misure di prevenzione dei danni che consistono in un'attività necessaria al corretto adempimento del contratto, come l'eliminazione di difetti o danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati;

2.2 le spese per l'eliminazione di un pericolo, ai sensi della disposizione B3 cpv. 2;

2.3 le spese di prevenzione dei danni in relazione a eventi causati da trivellazioni per sonde termiche e da trivellazioni in profondità;

- 2.4. le spese per la localizzazione di perdite, per l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni o trasformazioni (per es. spese di risanamento);
- 2.5 le spese di prevenzione per le misure prese a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.

D 5

Proprietà per piani

Se il progetto di costruzione designato nella polizza si riferisce a un fondo in proprietà per piani e si limita a una sola parte di fabbricato oggetto di diritto esclusivo – ossia un'unità in proprietà per piani – la disposizione D 7.7 non è applicabile per le pretese per danni causati alle altre unità in proprietà per piani dello stesso fondo o alle parti di fabbricato d'uso comune, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte o ai fondi d'uso comune.

In caso di pretese per danni alle parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte, o ai fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre tuttavia la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del committente dell'opera quale proprietario dell'unità in proprietà per piani alla quale si limita il progetto di costruzione.

Se il progetto di costruzione riguarda parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte e i fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre, nel caso di pretese per danni alle unità in proprietà per piani, la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario che ha subito il danno.

È fatta salva in ogni caso la disposizione D 7.1.

D 6

Inquinamento dell'ambiente

Per le pretese per danni in relazione a un inquinamento dell'ambiente valgono le seguenti disposizioni:

1. L'assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali in relazione a un inquinamento dell'ambiente,
 - 1.1 a condizione che esso sia riconducibile a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni;
 - 1.2 causato dalla fuoriuscita di sostanze nocive per il suolo o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo o altri rifiuti industriali), conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno, qualora detta fuoriuscita richieda misure immediate ai sensi del capoverso precedente.

La presente copertura assicurativa opera soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.
- 2 A complemento delle Esclusioni generali di cui alle disposizioni D 7, la copertura assicurativa non è operante:

- 2.1 qualora più eventi simili che producono assieme il medesimo effetto (per es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio, ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili) richiedano i provvedimenti di cui sopra che non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente;
- 2.2 in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti;
- 2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria, della flora e della fauna nonché ad acque e terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile;
- 2.4 per le pretese che sono in rapporto con siti contaminati esistenti al momento della conclusione del contratto
 - su terreni che sono di proprietà o in possesso dell'assicurato;
 - su terreni appartenenti a terzi e la cui contaminazione è stata causata (anche) dall'assicurato;
- 2.5 per le pretese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti o altri scarti, di acque di scolo o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non vale per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti o altri scarti, nonché alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo.
- 3 L'assicurato deve provvedere a che
 - 3.1 la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive per l'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità;
 - 3.2 gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui sopra – compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme – vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni tecniche, di legge e dell'autorità;
 - 3.3 le decisioni delle autorità in merito a risanamenti o misure analoghe vengano eseguite entro i termini prescritti.

D 7

Esclusioni generali

L'assicurazione non copre le pretese

- 1 per i danni:
 - subiti dal committente dell'opera (danni propri),
 - che riguardano la persona del committente dell'opera (per es. perdita della persona che provvede al sostentamento),
 - subiti da persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato civilmente responsabile;
- 2 derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o delitto intenzionale, per danni cagionati in occasione di tali reati;
- 3 fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo d'assicurazione legale o contrattuale;

- 4 derivanti dalla responsabilità come detentore e derivante dall'uso di veicoli a motore, per i quali la legislazione svizzera prescrive l'obbligo di assicurazione, nonché la responsabilità derivante dall'uso di natanti e aeromobili;
- 5 derivanti dalla responsabilità per danni a cose verificatisi in seguito all'azione prolungata di vibrazioni, del fumo, della polvere, della fuliggine, dei gas, dei vapori e dei liquidi, salvo il caso in cui tale azione sia imputabile a un incidente di cantiere;
- 6 derivanti dalla responsabilità per danni in relazione all'inquinamento dell'ambiente che non rientrano nella copertura assicurativa di cui alle disposizioni D6;
- 7 per i danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza e gli stabili che ne fanno parte, compresi i beni mobili in essi riposti, e il terreno che ne fa parte;
- 8 per i danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da parte degli assicurati, per es. il danneggiamento di terreni, comprese strade e sentieri, causato dal passaggio di persone, dalla circolazione di veicoli o dovuto al deposito di macerie, materiali e attrezzi, come pure per il danneggiamento inevitabile di fondi e fabbricati causato dalla caduta di macerie in seguito all'impiego di esplosivo, oppure il cui verificarsi era stato implicitamente accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito, per es. rinuncia al necessario consolidamento dello scavo di fondazione;
- 9 per i danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo o prese in affitto, in leasing o in locazione;
- 10 per i danni a cose verificatisi in seguito all'esplicazione o all'omissione di un'attività su di esse o con esse (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo).
Fanno parte delle attività ai sensi della presente esclusione anche la progettazione e la direzione dei lavori, l'impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché le prove di funzionamento da chiunque effettuate.
Se un'attività viene esplicata solo su parti di una cosa immobile, l'esclusione vale unicamente per le pretese per i danni a queste parti e a quelle confinanti che si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa.
In caso di danni a condutture l'esclusione si riferisce soltanto ai danni cagionati alle parti delle condutture su cui per contratto è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita un'attività. Per attività s'intende anche la scoperta di condutture. In tale esclusione non rientrano i danni a condutture che non sono oggetto di un'attività prevista contrattualmente, anche se tali condutture si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa;
- 11 per i danni determinati dall'impovertimento o dal prosciugamento di sorgenti.
Le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile sono tuttavia coperte fino a un ammontare massimo pari al 5 % della somma assicurata;
- 12 per i danni che sono in rapporto con progetti di costruzione ad alto rischio ai sensi della disposizione B4, qualora venga constatato che non sono stati osservati gli obblighi particolari di cui alla disposizione B4 o non siano state messe in atto le misure proposte e le richieste.
La presente esclusione non si applica, se l'assicurato prova che il danno si sarebbe verificato anche con una pianificazione, un controllo e un'esecuzione accurati dei lavori secondo le regole dell'arte edilizia;
- 13 per le spese inevitabili e risparmiate. Le spese che risultano inevitabili ai fini della realizzazione del progetto di costruzione (spese di progetto) sono in ogni caso a carico dei partecipanti alla costruzione anche se prima non si era tenuto conto di dette spese. L'assicurazione non copre i danni subiti dal vicinato che sarebbero stati inevitabili anche con la scelta di un altro metodo di costruzione. Se i danni potevano essere evitati con la scelta di un altro metodo di costruzione, del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese supplementari per quest'altro metodo di costruzione.
Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (per es. rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, ecc.), del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese per le misure che sono state omesse;
- 14 per i danni in relazione all'amianto;
- 15 derivanti dalla responsabilità civile per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti o altri scarti, di acque di scolo o di materiale riciclabile.
La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o il trattamento preliminare di acque di scolo;
- 16 in rapporto con danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e con le spese a essi connesse;
- 17 in rapporto con guerre e guerre civili.

D 8

Validità temporale

- 1 L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi e dichiarati durante il periodo di validità del contratto o entro dieci anni dal termine della stessa.
Se il momento del verificarsi del danno non può essere determinato con certezza, fa stato il momento in cui il danno è constatato per la prima volta, indipendentemente da chi l'abbia rilevato.
- 2 Quale momento del verificarsi di tutti i danni appartenenti a una stessa serie, si considera quello in cui è avvenuto il primo danno. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

- 3 Quale momento dell'insorgere delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene per la prima volta constatata l'imminenza di un danno.

D 9

Prestazioni

- 1 Risarcimento di pretese giustificate
Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente al danneggiato.
- 2 Difesa contro le pretese ingiustificate
AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.
- 3 Limitazione delle prestazioni
- 3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese (compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità ripetibili alla controparte) sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) specificato nella polizza per le relative pretese e spese.
Se, per ogni evento, le pretese e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per cui sono stati fissati dei massimali speciali) superano la somma assicurata stabilita nella polizza, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo).
Dalla somma assicurata e dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.
- 3.2 La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per la durata del contratto, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo.
- 3.3 Le prestazioni si basano sulle disposizioni del contratto (come le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore al momento del verificarsi del danno.
- 4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo
- 4.1 Se contro l'assicurato viene promosso un procedimento penale o amministrativo a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (per es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso messe a carico dell'assicurato.
- 4.2 L'assicurazione non copre le obbligazioni a carattere penale e simili, per es. le multe, nonché le cauzioni penali o di altro tipo.
- 4.3 Per il patrocinio dell'assicurato AXA designa il legale d'intesa con l'assicurato. Da parte sua l'assicurato non può conferire mandato a un legale senza il consenso di AXA.
In caso di procedura di ricorso o di ricorso contro decisioni di istanze inferiori AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

D 10

Franchigia

- 1 Nel caso di danni a terreni, edifici e opere di terzi riconducibili a
- vibrazioni causate da lavori con esplosivo, lavori di demolizione, battitura, vibrazione, rimozione di roccia, ecc.,
 - ancoraggi passivi non tesati (chiodi),
 - instabilità dello scavo di fondazione, qualora questo abbia una profondità superiore a 4 metri o sia stato eseguito su un terreno con una pendenza superiore al 25 %,
 - lavori di sottomurazione/sottofondazione/lavori con spingitubi ed estrazione di palancole,
 - abbassamento della falda freatica,
 - trivellazioni per lo sfruttamento della geotermia,
- l'assicurato sopporta una franchigia di CHF 5000.- per ogni singola parcella.
- 2 Per quanto concerne gli altri danni materiali e le spese di prevenzione dei danni, l'assicurato sopporta la franchigia stabilita nella polizza. Essa vale per l'insieme delle spese di prevenzione dei danni e dei rimanenti danni materiali cagionati durante il periodo di validità del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo.

D 11

Trattamento del sinistro

- 1 AXA tratta il sinistro solo se le pretese avanzate superano l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta l'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato. AXA è autorizzata a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato deve rimborsare ad AXA la franchigia rinunciando a qualsiasi obiezione.
Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo.
Ad AXA spettano, fino a concorrenza delle sue prestazioni, le indennità processuali e altre ripetibili assegnate all'assicurato, salvo quando si tratti di un risarcimento delle prestazioni e delle spese personali dell'assicurato.
- 2 Salvo il caso in cui AXA abbia dato il suo consenso, l'assicurato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non deve riconoscere responsabilità o pretese di nessun genere, né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento.
L'assicurato ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA nel trattamento del sinistro, in modo particolare nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.

D 12

Regresso

- 1 Se ha pagato l'indennizzo direttamente al danneggiato, nonostante che delle disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o escludano la copertura assicurativa, AXA ha il diritto di regresso contro gli assicurati civilmente responsabili nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le prestazioni.
- 2 Ad AXA resta acquisito in ogni caso il diritto di regresso contro gli architetti, gli ingegneri e gli imprenditori.

